



Azienda Calabria Lavoro

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI

originariamente approvato con D.D.G. n. 18 del 17 marzo 2008

Testo consolidato a seguito delle modifiche apportate con D.D.G. n. 109/2009 e con D.C. n. 84/2010.

settembre 2010



Azienda Calabria Lavoro

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

ART. 1

Istituzione dell'Albo

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle ditte per l'affidamento di forniture e servizi ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, approvato con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 10 del 19.03.2007 pubblicato sul BURC n. 7 parte I e II del 16.04.2007.
2. Le ditte iscritte all'Albo secondo le modalità disciplinate negli articoli che seguono sono classificate secondo le categorie merceologiche elencate nella tabella allegata al presente Regolamento sotto la lettera A.

ART. 2

Campo di applicazione

1. L'Albo fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato:
 - a) per l'invito a cottimi fiduciari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli 4 e 5 del Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia di Azienda Calabria Lavoro;
 - b) per l'affidamento di servizi e forniture a mezzo di procedura negoziata nei casi consentiti dalla legge;
 - c) per l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato e per l'individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali.

ART. 3

Formazione dell'Albo

1. L'Albo dei fornitori è costituito da un elenco numerato progressivamente e strutturato in due sezioni, "Servizi" e "Forniture", ognuna suddivisa per categorie merceologiche, alle quali vengono iscritte le ditte che ne fanno richiesta secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Per ogni ditta iscritta vengono riportati, se del caso in apposite schede allegate all'elenco, i dati relativi al fatturato ed alle prestazioni effettuate nell'ultimo triennio, nonché ogni altra

informazione prescritta dalla legge o ritenuta utile, rilevata dalle dichiarazioni rese in sede di presentazione della richiesta.

3. La formazione dell'Albo è affidata ad apposita commissione interna, nominata dal Direttore Generale.

L'aggiornamento dell'Albo secondo quanto previsto al successivo art. 8 è curato dal responsabile del procedimento nominato dal Direttore Generale.

I provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, di cancellazione d'ufficio e di sospensione sono approvati dal Direttore Generale.

4. Per la formazione dell'Albo si provvede a mezzo avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'Azienda, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e su almeno 2 quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale.

ART. 4

Condizioni di iscrizione

1. Le ditte che intendono iscriversi dovranno farne domanda, indicando i codici e le categorie merceologiche relativamente alle quali si richiede l'iscrizione, facendo espressa accettazione di tutto quanto previsto dal presente Regolamento e dichiarando il recapito fax o P.E.C. presso il quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di iscrizione ed alle procedure d'appalto previste all'art. 2 del presente Regolamento.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con espressa menzione della responsabilità penale per il caso di dichiarazioni mendaci, con cui il legale rappresentante della ditta attesta:

- a) i dati anagrafici ed identificativi della ditta, comprensivi di codice fiscale, il settore di appartenenza, l'organizzazione aziendale;
- b) che la ditta, i suoi legali rappresentanti, i soci, il direttore tecnico (anche se cessati nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione) non si trova in nessuna delle condizioni che secondo la vigente normativa, ed in particolare ai sensi della legislazione antimafia e dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, costituiscono causa di limitazione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;



Azienda Calabria Lavoro

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

- c) che la ditta è iscritta al registro imprese o all'Albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di commercio, o ad analogo registro vigente in uno degli Stati aderenti alla U.E., ed esercita attività relativa alla o alle categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione;
- d) di possedere idonea capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale ai sensi degli articoli 41 e 42 del D.lgs. n. 163/2006.

2. Le ditte interessate dovranno altresì produrre il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda con indicazione dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione, corredato da nulla osta antimafia, ed ogni altra certificazione prescritta dal presente Regolamento.

3. E' sempre ammesso il ricorso alla facoltà di attestare la conformità delle copie o il contenuto di certificazioni o l'esistenza di stati e situazioni mediante le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Ente procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 prestate dalle ditte in sede di iscrizione o variazione.

ART. 5

Modulo di iscrizione

- 1. La domanda di iscrizione o di variazione, sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante della ditta, è presentata utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento sotto la lettera B.
- 2. Il responsabile del procedimento invita la ditta a chiarire, integrare e completare la domanda, assegnando un termine perentorio per la ricezione dei chiarimenti e della eventuale documentazione integrativa; la mancata osservanza del predetto termine comporta il rigetto della domanda, senza ulteriore avviso.

ART. 6

Casi di non iscrivibilità o di cancellazione dall'Albo

- 1. Non possono essere iscritte all'Albo e, se iscritte, sono cancellate d'ufficio le ditte:



Azienda Calabria Lavoro

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

- a) che non sono in possesso o hanno perso i requisiti di iscrizione previsti al precedente articolo 4;
- b) che hanno per più di due volte consecutive declinato l'invito a partecipare alle procedure d'appalto senza fornire valide motivazioni;
- c) che, nell'esecuzione di un precedente contratto, hanno gravemente violato le obbligazioni contrattuali o il dovere di buona fede e correttezza;
- d) nei confronti delle quali è stato pronunciato un provvedimento interdittivo previsto dalla vigente legislazione antimafia (L. n. 575/1965, D.lgs. n. 490/1994, D.P.R. n. 252/1998);
- e) che si sono rese colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste o che non hanno tempestivamente comunicato le variazioni dei requisiti dichiarati;
- f) che non hanno accettato le condizioni e prescrizioni di cui al presente Regolamento.

2. Il rigetto della domanda o la cancellazione d'ufficio sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate alle ditte entro 15 giorni dalla pronuncia mediante fax o posta elettronica certificata ai recapiti indicati dalla ditta interessata nella domanda di iscrizione.

3. La ditta nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi due anni.

4. Tutti i servizi e presidi dell'Azienda sono tenuti a comunicare agli organi competenti tutte le notizie pervenute o comunque a loro conoscenza, che possano portare all'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'Albo delle ditte ivi iscritte.

ART. 7

Durata iscrizione

1. Le ditte rimangono iscritte nell'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

ART. 8

Aggiornamento

1. L'aggiornamento dell'Albo comprende le nuove iscrizioni, le variazioni e/o integrazioni delle



Azienda Calabria Lavoro

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

ditte già iscritte che non implicano cambiamenti tali da configurarsi come nuove iscrizioni, la cancellazione, anche su richiesta dell'interessato, di ditte già iscritte.

L'aggiornamento è curato dal responsabile del procedimento, che vi provvede con cadenza continuativa. In esito alla relativa istruttoria, e previa approvazione del Direttore Generale, all'Albo dei fornitori sono apportate le relative modificazioni.

2. Le domande di nuova iscrizione sono formulate in osservanza di quanto previsto agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento e possono essere presentate in ogni momento.

3. Le ditte già iscritte possono chiedere in ogni momento la variazione della propria iscrizione (mutamento di categoria, estensione a nuove categorie, aumento dei requisiti, etc.); a tal fine, dovranno presentare apposita domanda e attestare il possesso dei relativi requisiti.

4. Le ditte iscritte sono tenute, a pena di cancellazione, a comunicare tempestivamente gli eventuali mutamenti rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione o variazione.

5. L'Albo aggiornato è pubblicato sul sito internet di Azienda Calabria Lavoro.

ART. 9

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati, anche sensibili, forniti dalle ditte in sede di iscrizione o variazione verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

I dati saranno trattati con mezzi manuali o informatici. I dati sensibili verranno custoditi con modalità tali da impedire l'accesso non autorizzato; nel caso di trattamento informatico, saranno utilizzate apposite chiavi di accesso.

I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle procedure previste all'art. 2 del presente Regolamento ed alla gestione del successivo rapporto contrattuale, ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza degli interessati.

I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità appena indicate e, in particolare, per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati; saranno inoltre comunicati all'istituto di credito per il pagamento del corrispettivo.

2. Titolare del trattamento è Azienda Calabria Lavoro, Via Vittorio Veneto 60, 89123 Reggio



Azienda Calabria Lavoro

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Calabria. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell'Ente. Sono autorizzati al trattamento, in qualità di incaricati, il responsabile del procedimento per la tenuta dell'Albo, i dipendenti ed i collaboratori esterni dell'Ente che curano i servizi riguardanti il personale, i contratti, gli affari generali e la contabilità.

3. Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al responsabile sopra indicato.

4. Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l'iscrizione all'Albo.